



Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani

NOTA DI LETTURA

Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020, come modificata dall'Ordinanza n. 20 del 1° maggio 2020

Documento rivisto sulla base delle indicazioni scaturenti dalla CIRCOLARE DRPC N.13 DEL MAGGIO 2020

Aggiornato al 7 maggio 2020

OGGETTO	ART	ORDINANZA N. 18 DEL 30 APRILE 2020	OSSERVAZIONI
RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI	1	Applicazione DPCM 26 aprile 2020 e decreto n. 183 del 29 aprile 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (limitazioni di ingresso e uscita dal territorio della Regione Siciliana)	La circolare n. 13 del 6 maggio 2020 del DRPC Sicilia ha chiarito che non si deve più fare riferimento al decreto interministeriale n. 183 ma al nuovo decreto interministeriale n. 194 del 5 maggio 2020 .
SPOSTAMENTI VERSO ALTRI COMUNI	-	-----	La circolare n. 13 del 6 maggio 2020 del DRPC Sicilia ha chiarito che <u>SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI VERSO TERRITORI IN ALTRI COMUNI</u> in base a quanto consentito dall'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 26 aprile 2020 ⁱ È altresì chiarito che <u>TRA GLI SPOSTAMENTI CONSENTITI SONO COMPRESI QUELLI PER L'ACQUISTO DI BENI NECESSARI IVI COMPRESI I GENERI ALIMENTARI.</u>
TRASPORTO PUBBLICO	2	È consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati, rispetto della distanza minima e spazio riservato al conducente Servizio di trasporto marittimo regionale (articolo 4 e relativi allegati dell'Ordinanza n° 5 del 13 marzo 2020)	La materia del TPL urbano è di competenza regionale.
MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI TERRENI ED AREE VERDI	3	La manutenzione e la conduzione di terreni è riconducibile a “situazione di necessità” - una sola volta al giorno - massimo di due componenti del nucleo familiare, ovvero un soggetto all'uopo delegato. - nel medesimo territorio comunale o in quello di un altro Comune	“situazione di necessità” si intendono: - esigenze alimentari - lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi - attività non imprenditoriale essenziale alla conduzione di terreni agricoli e alla cura degli animali ivi custoditi.

		La disposizione autorizza anche l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private. Tali attività sono consentite solo nei giorni feriali.	
PERSONE CON DISABILITÀ	4	È consentita l'uscita giornaliera, con accompagnatore, di breve durata in prossimità della propria abitazione , ovvero presso i parchi, le ville e i giardini pubblici . La riapertura dei centri semiresidenziali e socio-assistenziali avverrà con provvedimento dell'Assessorato Regionale Salute	Il DPCM non fissa un limite di distanza dalla propria abitazione
ANIMALI DI AFFEZIONE E SERVIZIO DI TOLETTATURA	5	Sono consentiti gli spostamenti in prossimità della abitazione . Attività di tolettatura previo appuntamento e senza alcun contatto diretto tra le persone Necessità di garantire, da parte dell'esercente, i DPI e distanziamento interpersonale	L'Ordinanza consente, a differenza di quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020, anche l'attività di tolettatura.
ADDESTRAMENTO UNITÀ CINOFILE	-	-----	La circolare n. 13 del 6 maggio 2020 del DRPC Sicilia chiarisce che sono consentite le attività di addestramento delle unità cinofile, purché effettuate all'aperto e da un solo addestratore per ciascun cane, utilizzando i necessari dispositivi di protezione individuale, garantendo il distanziamento interpersonale e il rispetto delle misure igieniche precauzionali e provvedendo, dopo l'uso, alle eventuali sanificazioni degli attrezzi utili allo scopo.
SPOSTAMENTI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA (SECONDE CASE)	6	Consentito , nell'ambito della Regione, il trasferimento "stagionale" nelle seconde case , individuale e del nucleo familiare convivente. Vietato nei giorni domenicali e festivi.	A differenza di quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020, in Sicilia è consentito il trasferimento "stagionale" nelle seconde case. La circolare n. 13 del 6 maggio 2020 del DRPC Sicilia chiarisce che dalle "seconde abitazioni" sono consentiti

			spostamenti con le limitazioni previste dal DPCM del 26 aprile 2020. Lo spostamento è consentito anche per opere di manutenzione
CIMITERI	7	I sindaci dispongono l'apertura dei cimiteri, assicurando adeguate misure organizzative	L'Ordinanza, a differenza del DPCM, consente tale facoltà a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e garantire la distanza interpersonale
ATTIVITÀ SPORTIVA	8	Consentita in forma individuale, ovvero con accompagnatore per minori e persone non autosufficienti Consentita la c.d. pesca sportiva Circoli, società e associazioni sportive autorizzati all'espletamento delle attività, in luoghi aperti previo adempimenti	Vedi Circolare n. 12 del 2 maggio del DRPC, in materia di pesca sportiva e Circolare prot. n. 16255 del 3 maggio 2020 del DASOE in materia di esecuzione art. 8 dell'Ordinanza Presidente Regione Siciliana n. 18 La circolare n. 13 del 6 maggio 2020 del DRPC Sicilia chiarisce che è consentita l'attività sportiva in forma individuale intendendo includere tutte le attività sportive non agonistiche, comprese quelle di mare che è possibile praticare in modo individuale garantendo il distanziamento interpersonale, il rispetto delle misure igieniche precauzionali e provvedendo alla successiva sanificazione degli attrezzi. Per tali attività è consentito spostarsi anche tra Comuni all'interno della Regione, con mezzi pubblici o privati, per raggiungere il luogo individuato per svolgere tale attività. La pratica della pesca sportiva e ricreativa, a parziale rettifica e

			integrazione della circolare n.12 del 2 maggio 2020, stante la possibilità prevista dall'ordinanza n.18 del 30 aprile 2020, è possibile anche al di fuori del territorio comunale di residenza
DISPOSIZIONI COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	9	Sono autorizzate le attività di: a) ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio b) manutenzione e riparazione delle imbarcazioni consentita solo nei giorni feriali; c) consegna imbarcazioni, spostamento dal cantiere all'ormeggio, manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione degli arenili, compreso allestimento, montaggio e manutenzione dei pontili e delle strutture amovibili; e) manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonché pulizia spiaggia di pertinenza. f) commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici	L'Ordinanza n. 20 del 1° maggio 2020 ha modificato la precedente versione dell'art. 9 eliminando l'inciso "previa comunicazione al Prefetto" La circolare n. 13 del 6 maggio 2020 del DRPC Sicilia chiarisce che gli spostamenti per l'attività manutentiva dei natanti, a parziale rettifica e integrazione della circolare n.12 del 2 maggio 2020, stante la possibilità prevista dall'ordinanza n.18 del 30 aprile 2020, è possibile anche al di fuori del territorio comunale di residenza.
TRASLOCHI	-	-----	La circolare n. 13 del 6 maggio 2020 del DRPC Sicilia chiarisce che i servizi di trasloco (trasloco per imprese o famiglie effettuati tramite trasporto su strada, incluse le operazioni di smontaggio e rimontaggio di mobilia) rientrano tra i codici ATECO consentiti.
CANTIERI DI LAVORO	-	-----	La circolare n. 13 del 6 maggio 2020 del DRPC Sicilia chiarisce che la ripresa dei cantieri di lavoro finalizzati all'esecuzione di attività contemplate nell'allegato 3 al DPCM 26 aprile 2020 è autorizzata previa redazione di un apposito documento per la sicurezza dei lavoratori che contenga anche le norme per prevenire il rischio di contagio da COVID 19.

AMBULANTI	-	-----	La circolare n. 13 del 6 maggio 2020 del DRPC Sicilia chiarisce che è consentita la vendita dei soli generi alimentari nei mercati all'aperto, nonché la commercializzazione (anche attraverso ambulanti), purché regolamentata dai Sindaci per evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale e il rispetto delle misure igieniche precauzionali. Gli operatori, in ogni caso, sono tenuti all'uso costante di mascherina e all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.
NORME SULLA CHIUSURA NEI GIORNI FESTIVI E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA A DOMICILIO E ALL'ASPORTO	10	Disposta chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. Domenica 10 maggio consentita vendita prodotti florovivaistici. Nelle domeniche autorizzato servizio consegna a domicilio e asporto prodotti alimentari e affini, nonché combustibili per uso domestico e per riscaldamento Domenica 10 maggio consentito servizio a domicilio prodotti florovivaistici	A differenza di quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020, l'ordinanza del Presidente della Regione non consente l'apertura anche delle parafarmacie e dei tabaccai
DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI CHE RIENTRANO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE	11	Chiunque faccia ingresso in Sicilia ha l'obbligo di: - registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it ; - rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell'Isola al proprio MMG o al Pediatra, all'ASP e al Comune di residenza o domicilio; - permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio È vietato ricevere visite. È ammesso accesso di badanti e personale sanitario tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.	La circolare n. 13 del 6 maggio 2020 del DRPC Sicilia NON CHIARISCE SE PERMANE L'OBLIGO DI COMUNICAZIONE ANCHE AL COMUNE DI RESIDENZA O DOMICILIO. La circolare chiarisce che i soggetti che hanno terminato il periodo di isolamento obbligatorio possono spostarsi verso altre Regioni solo per i motivi previsti dal DPCM del 26 aprile 2020

**PERSONALE DELLE
IMPRESE CHE
EFFETTUANO
LAVORI NON
CONTINUATIVI**

-

La circolare n. 13 del 6 maggio 2020 del DRPC Sicilia chiarisce che se il personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all'allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020 proviene da aree geografiche diverse da quelle della Regione Siciliana è sottoposto al regime di sorveglianza sanitaria previsto con decreto dell'Assessore regionale alla Salute n. 351 del 24 aprile 2020 e, quindi, è esentato all'arrivo in Sicilia dall'obbligo dell'isolamento. Qualora il suddetto personale dovesse abbandonare il territorio regionale e farvi successivo rientro a seguito della ripresa dei lavori il suddetto regime di sorveglianza riprenderà previa le comunicazioni di rito.

I lavoratori residenti in Sicilia appartenenti alla categoria del personale delle imprese di opere e servizi connesse alle attività di cui all'allegato 3 del DPCM del 26 aprile 2020, che per esigenze di lavoro si rechino, occasionalmente o periodicamente e per periodi brevi, in altre Regioni del territorio nazionale, al loro rientro sono parimenti esonerati dal regime di isolamento fiduciario e sono assoggettati al differente regime della sorveglianza attiva. A tal fine il datore di lavoro trasmette al Dipartimento di prevenzione dell'ASP territorialmente competente l'elenco dei lavoratori che hanno fatto rientro in Sicilia dopo essersi recati per esigenze

			di lavoro in altre Regioni del territorio nazionale.
DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI POSITIVI IN STATO DI ISOLAMENTO DOMICILIARE	12	Obblighi dei soggetti positivi al Covid-19: - comunicare le condizioni di salute al MMG, o al Pediatra e all'ASP - permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare - comunicare i nominativi dei propri conviventi, all'ASP Isolamento domiciliare anche per i soggetti coabitanti tampone rinofaringeo a conclusione Restano esclusi dagli obblighi Forze dell'ordine, Forze armate, Personale servizio sanitario	L'Ordinanza n. 20 del 1° maggio 2020 ha modificato l'articolo 12 comma 1 lett. b) dell'ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020, sostituendo le parole “con l'adozione delle medesime cautele indicate all'articolo 9, comma 1 lett. b) della presente ordinanza” con le parole “ con l'adozione delle medesime cautele indicate all'articolo 11, comma 1 lett. b) della presente ordinanza ”
REGIME DI SORVEGLIANZA PER LAVORATORI ESENTI EX LEGE DALL'ISOLAMENTO DOMICILIARE	13	esonerati dagli obblighi di cui all'articolo 11: - operatori sanitari pubblici e privati e quelli dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n.146; - appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, i Vigili del fuoco, il personale appartenente ai ruoli della Magistratura, i titolari di cariche parlamentari e di governo; - autotrasportatori e personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria; - lavoratori pendolari e gli equipaggi dei mezzi di trasporto. Il personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all'allegato 3 del DPCM del 10 aprile 2020 è sottoposto al regime di sorveglianza sanitaria in luogo della quarantena obbligatoria. Nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19, i soggetti di cui al comma 1 sospendono l'attività, informano l'ASP e si pongono immediatamente in isolamento presso la propria residenza/domicilio.	L'Ordinanza n. 20 del 1° maggio 2020 ha modificato all'articolo 13 primo capoverso dell'ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 le parole “degli obblighi di cui all'articolo 9” con le parole “ degli obblighi di cui all'articolo 11 ”
SPECIALISTICA AMBULATORIALE E	14	È autorizzata per tutte le branche specialistiche – limitatamente alle prestazioni urgenti e indifferibili – lo svolgimento delle attività professionali extramurarie di	

ATTIVITÀ EXTRAMURARIE		cui ai codici ATECO 74 (attività professionali scientifiche e tecniche) e 86 (assistenza sanitaria) Sono altresì autorizzati – limitatamente alle prestazioni urgenti e indifferibili – i trattamenti di assistenza ambulatoriale e domiciliare e riabilitativo infermieristica .	
ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 30 APRILE 2020	15	Inserimento dati monitoraggio evoluzione contagio epidemico in piattaforma di sorveglianza nazionale dell'ISS	
DISPOSIZIONI INERENTI ALL'ATTRAVERSAME NTO DELLO STRETTO DI MESSINA	16	Restano in vigore le norme previste dal Decreto MIT n. 183 del 29 aprile 2020 (spostamenti passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa) I <u>lavoratori pendolari</u> che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare modello “Dichiarazione relativa allo status di soggetto pendolare” di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza n. 17 del 18 aprile 2020 e trasmetterlo al DPCR. Entro le 24 ore viene rilasciato il “visto” di autorizzazione da esibire all'imbarco. Rimangono in vigore le convenzioni stipulate con le strutture alberghiere	La circolare n. 13 del 6 maggio 2020 del DRPC Sicilia chiarisce che non si deve più fare riferimento al decreto n. 183 ma all'art. 4 del nuovo decreto interministeriale n. 194 del 5 maggio 2020. L'Ordinanza n. 20 del 1° maggio 2020 ha modificato all'articolo 16 ultimo capoverso, le parole “<i>nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, co. 1 lett. b)</i>” con le parole “<i>nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11, co. 1 lett. b)</i>” Tale disciplina, in deroga restrittiva all'art. 1, comma 1 lett. a), ultimo periodo, del DPCM del 26 aprile 2020, consente l'accesso nell'Isola <u>esclusivamente</u> “agli appartenenti alle Forze dell'ordine e alle Forze armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovate

			esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità”. La “Dichiarazione relativa allo status di soggetto pendolare” è allegata all’Ordinanza n. 17 del 18 aprile 2020 e non alla n. 18 del 30 aprile 2020.
COORDINAMENTO PER LE ATTIVITÀ EMERGENZIALI	17	Continua ad operare, presso la Presidenza della Regione Siciliana, il Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19, istituito con Ordinanza n. 2 del 26 febbraio 2020.	
DISPOSIZIONI SULLA EFFICACIA DELLE MISURE	18	Tutte le misure emergenziali di cui al DPCM 26 aprile 2020 devono intendersi pienamente efficaci nel territorio della Regione Siciliana. Validità ordinanza dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 compreso.	

OGGETTO	ART	ORDINANZA N. 19 DEL 1 MAGGIO 2020	OSSERVAZIONI
ABROGAZIONE DELLE “ZONE ROSSE”	1	Sono abrogate le “zone rosse” vigenti nei territori dei comuni di Agira, Salemi, Troina e Villafrati. Anche in questi Comuni, pertanto, si applicano tutte le disposizioni di cui alla Ordinanza n°18 del 30 aprile 2020	
DISPOSIZIONI SULLA EFFICACIA DELLE MISURE	2	Validità ordinanza dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 compreso.	

Testo dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020, come modificata dall'Ordinanza n. 20 del 1° maggio 2020

ORDINA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(recepimento delle disposizioni nazionali)

L'Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020 è efficace fino alla mezzanotte del 3 maggio 2020. Sono, pertanto, abrogate tutte le precedenti Ordinanze, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente.

Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.

Le limitazioni di ingresso e uscita dal territorio della Regione Siciliana restano invariate e sono disciplinate dal decreto n. 183 del 29 aprile 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, e sue eventuali modificazioni e integrazioni.

TITOLO II
MISURE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL DPCM 26 APRILE 2020

Art. 2

(disposizioni in materia di trasporto pubblico)

Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.

Sono efficaci, inoltre, in materia di servizio di trasporto marittimo regionale, le disposizioni di cui all'articolo 4 e relativi allegati dell'Ordinanza n° 5 del 13 marzo 2020.

Art. 3

(norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi)

È consentita, in quanto riconducibile a "situazione di necessità" finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l'attività non imprenditoriale essenziale alla conduzione di terreni agricoli e alla cura degli animali ivi custoditi.

Per le finalità di cui al comma precedente, l'uscita nell'ambito del medesimo territorio comunale o in quello di un altro Comune è consentita una sola volta al giorno e ad un massimo di due componenti del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all'uopo delegato.

È, altresì, autorizzata l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private.

Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali.

Art. 4**(disposizioni in favore delle persone con disabilità)**

È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l'assistenza di un accompagnatore, compiere una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione, ovvero presso i luoghi pubblici indicati nell'articolo 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nei modi e termini ivi specificati. In recepimento integrale delle disposizioni di cui all'art. 8 del DPMC citato, l'Assessorato regionale della Salute assume i provvedimenti necessari in ordine alla riapertura dei centri semiresidenziali e delle altre strutture destinate ad erogare prestazioni socio-assistenziali alle persone disabili, avuto riguardo alla adozione di protocolli sanitari per limitare la eventuale diffusione dell'epidemia.

Art. 5**(disposizioni in materia di animali di affezione e servizio di tolettatura)**

Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione.

È consentita, altresì, l'attività di tolettatura degli animali, purché il servizio sia svolto previo appuntamento e senza alcun contatto diretto tra le persone mediante la modalità "consegna dell'animale, tolettatura – ritiro dell'animale".

Devono essere garantiti dall'esercente tutti i dispositivi di protezione individuale ed il distanziamento interpersonale.

Art. 6**(spostamenti presso il proprio domicilio, abitazione o residenza)**

Sono consentiti, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti per il trasferimento "stagionale" nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi.

Art. 7**(visite ai cimiteri)**

I sindaci hanno la facoltà di disporre l'apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale.

Art. 8**(attività sportiva)**

È consentita l'attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. pesca sportiva, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.

I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all'espletamento delle proprie attività, purché in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: a) comunicare l'inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall'Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

TITOLO III
MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 9

(disposizioni comuni per lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali)

Tutte le attività produttive industriali e commerciali individuate dagli allegati 1, 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 sono consentite nel territorio della Regione Siciliana, secondo le modalità specificate nel medesimo Decreto.

Sono, quindi, autorizzate, ~~previa comunicazione al Prefetto,~~ anche le attività di:

- a) ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- b) manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19. Tale attività è consentita solo nei giorni feriali;
- c) consegna delle imbarcazioni, compreso lo spostamento dal cantiere all'ormeggio, manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione degli arenili, ivi compreso l'allestimento, il montaggio e la manutenzione dei pontili e delle strutture amovibili;
- e) manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L'impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento interpersonale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori;
- f) commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.

Art. 10

(norme sulla chiusura nei giorni festivi e autorizzazione alla consegna a domicilio e all'asporto)

È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. Per domenica 10 maggio 2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaistici di cui al superiore articolo 9, comma 2, let. f). È autorizzato nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Per la sola domenica 10 maggio 2020 il servizio a domicilio è consentito anche ai commercianti di prodotti florovivaistici.

TITOLO IV
MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA

Art. 11

(disposizioni per i soggetti che rientrano nel territorio della Regione)

Ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della presente Ordinanza, chiunque faccia ingresso in Sicilia ha l'obbligo di:

- a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell'Isola (comunicandone compiutamente l'indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;

b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell'abitazione. I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E' ammesso soltanto l'accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili ad evitare il contagio.

I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.

Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso, secondo le modalità condivise con il Comitato Tecnico-Scientifico per l'emergenza coronavirus di cui alla disposizione n. 2 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione, quale Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n.630/2020, anche al fine di adeguare la disposizione di cui al comma che precede ad eventuali modalità di esame autorizzate dall'ISS.

Art. 12

(disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare)

I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 hanno l'obbligo di:

- a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le scadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria; b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con l'adozione delle medesime cautele indicate all'art. 9 **11**, comma 1, lett. b) della presente ordinanza;
- c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito "elenco unico giornaliero" alle Prefetture competenti per territorio. L'inadempimento di tale disposizione integra l'ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 5 del 2009.

Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo.

Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).

Art. 13

(regime di sorveglianza per lavoratori esenti ex lege dall'isolamento domiciliare)

Sono esonerati dall'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 9 **11** gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) operatori sanitari pubblici e privati e quelli dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n.146;
- b) appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, I vigili del fuoco, il personale appartenente ai ruoli della Magistratura, i titolari di cariche parlamentari e di governo;
- c) autotrasportatori e personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria;
- d) lavoratori pendolari e gli equipaggi dei mezzi di trasporto.

Il personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all'allegato 3 del DPCM del 10 aprile 2020 é sottoposto al regime di sorveglianza sanitaria in luogo della quarantena obbligatoria. Le modalità di esecuzione della suddetta sorveglianza e di svolgimento delle attività lavorative, con adeguata protezione individuale e collettiva, sono disciplinate con Decreto dell'Assessore per la Salute n. 351 del 24 aprile 2020.

Nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19, i soggetti di cui al comma 1 sospendono l'attività e provvedono ad informare il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, ponendosi immediatamente in isolamento presso la propria residenza/domicilio.

Art. 14

(specialistica ambulatoriale e attività extramurarie)

È autorizzata per tutte le branche specialistiche – limitatamente alle prestazioni urgenti e indifferibili, ed a condizione del rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio e degli obblighi di distanziamento interpersonale – lo svolgimento delle attività professionali extramurarie di cui ai codici ATECO 74 (attività professionali scientifiche e tecniche) e 86 (assistenza sanitaria) dell'allegato 3 al DPCM del 26 aprile 2020.

Sono, altresì, autorizzati – limitatamente alle prestazioni urgenti e indifferibili, ed a condizione del rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio e degli obblighi di distanziamento interpersonale – i trattamenti di assistenza ambulatoriale e domiciliare e riabilitativo infermieristica.

L'Assessorato regionale della Salute, con propria disposizione, tenuto conto dell'andamento dell'epidemia e delle misure di attuazione individuate previo parere del Comitato Tecnico Scientifico, provvede a dare attuazione ai commi che precedono.

Art. 15

(attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020)

Al fine di dare attuazione alle misure di monitoraggio della evoluzione del contagio epidemico previste dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, i Direttori Generali delle Aziende del Sistema sanitario regionale sono tenuti ad inserire, entro 24 ore dalla diagnosi, tutti i nuovi casi positivi nella piattaforma di sorveglianza nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità di cui all'OCDPC del 27 febbraio 2020. Essi sono, altresì, tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati sullo stato clinico dei pazienti ai fini del calcolo degli indicatori di cui al Decreto.

L'inadempimento delle disposizioni che precedono integra l'ipotesi di grave violazione ai sensi dell'art. 20, co. 6 e 7, della legge regionale n. 5 del 2009.

Art. 16

(disposizioni inerenti all'attraversamento dello Stretto di Messina)

Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dal Decreto n. 183 del 29 aprile 2020, emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto dell'andamento epidemiologico nell'Isola.

Tale disciplina, in deroga restrittiva all'art. 1, comma 1 lett. a), ultimo periodo, del DPCM del 26 aprile 2020, consente l'accesso nell'Isola esclusivamente "agli appartenenti alle Forze dell'ordine e alle Forze armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità".

I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare il modello di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo:

lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it. Entro le 24 ore successive all'invio della dichiarazione, il modello viene restituito alla mail di provenienza con il "visto" di autorizzazione. Esso deve essere esibito all'atto dell'imbarco al personale addetto al controllo. Copia di ciascuna dichiarazione è inoltrata alla Prefettura di Messina ed al Comune di residenza del richiedente.

Il Coordinatore dell'Unità di Crisi Sanitaria Metropolitana di Messina, di concerto con l'ASP territorialmente competente, prosegue con le attività di controllo sanitario agli approdi della Rada San Francesco, della Stazione Marittima e di Tremestieri, nel medesimo Comune.

Rimangono in vigore le convenzioni stipulate con le strutture alberghiere ai sensi dell'ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020. Ai soggetti previsti dalla predetta Ordinanza si aggiungono i soggetti che non abbiano la possibilità obiettiva di condurre l'isolamento obbligatorio nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 9 **11**, co. 1 lett. b).

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

(coordinamento per le attività emergenziali)

Continua ad operare, presso la Presidenza della Regione Siciliana, il Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19, istituito con Ordinanza n. 2 del 26 febbraio 2020.

Art. 18

(disposizioni sulla efficacia delle misure)

Tutte le misure emergenziali di cui al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, comprese le attività produttive industriali e commerciali le cui modalità di svolgimento sono disciplinate nell'articolo 2 ed individuate specificatamente negli allegati 1, 2 e 3, seppure non richiamate nella presente Ordinanza, devono intendersi pienamente efficaci nel territorio della Regione Siciliana.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comportale conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

La presente ordinanza, **con validità dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 compreso**, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

*“ sono consentiti solo gli **spostamenti** motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*